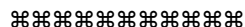


COMUNE DI POMARETTO



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE N. 82

16/05/2025

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O) E ADEMPIMENTI DI CUI AL
REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016 PER TRIENNIO 2025/2027.
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA. CIG_B6E41B2649**



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O) E ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016 PER TRIENNIO 2025/2027. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA. CIG_B6E41B2649

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Premesso che occorre rinnovare l'incarico di Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO);

Visto il Regolamento Europeo n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), efficace dal 25 maggio 2018;

Visto in particolare l'art. 37 del Regolamento europeo, secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer o DPO) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio;

Viste le linee guida sui responsabili della protezione dei dati, che nel definire le qualità professionali necessarie per il ruolo di DPO, riportano quanto segue: "Il RPD è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i [rispettivi] compiti";

Dato atto che il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali oggetto di trattamento, e che pertanto, se un trattamento riveste particolare complessità oppure comporta un volume consistente di dati sensibili, il RPD avrà bisogno di un livello più elevato di conoscenze specialistiche e di supporto;

Rilevato che fra le competenze e conoscenze specialistiche pertinenti la figura del RPD rientrano le seguenti:

1. conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, compresa un'approfondita conoscenza del RGPD;
2. familiarità con le operazioni di trattamento svolte;
3. familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati;
4. conoscenza dello specifico settore di attività e dell'organizzazione del titolare/del responsabile;
5. capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione del titolare/del responsabile";

Considerato che nella struttura organizzativa dell'Ente non è presente una professionalità che possieda le necessarie caratteristiche: elevata competenza giuridica e informatica e ruolo super partes che risulti al di fuori di qualsiasi trattamento di dati comunali;

Vista la necessità di individuare una figura professionale di Data Protection Officer che svolga le funzioni previste dal GDPR così come recepite dal D.lgs. 101/2018 e s.m.i.;

Considerata la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal regolamento europeo in questione e di individuare per questa amministrazione pubblica per il triennio 2025 - 2027 un D.P.O. esterno, che svolga le funzioni di cui all'art 39 del citato Regolamento e che

supporti l'amministrazione nella Redazione modello organizzativo nell'ambito del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 e nella Formazione al personale dipendente;

Visto il D.Lgs n.36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ed in particolare l'art. 50 comma 1 lett. b) secondo il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Vista la definizione di affidamento diretto di cui all'art.3 lett. d) dell'allegato I.1 al D.Lgs 36/2023 secondo cui è "...l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'Ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett.a e b, del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal codice...";

Considerato che la prestazione in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs 36/2023, in particolare per il modesto valore dell'affidamento – ben distante dalla soglia comunitaria stessa – e per la sede legale dell'Amministrazione;

Verificato che alla data odierna, all'interno del portale www.acquistiinretepa.it, per il prodotto ricercato non risultano esistenti convenzioni CONSIP;

Visto il preventivo del 02.10.2024, dell'Avv. Federica Bardinella, con studio in Torino, Corso Bramante, n. 91, p.i. 09738800011, per l'importo annuo di 802,00, oltre iva e CPA (4%), per affidamento triennale, per l'importo complessivo di € 2.502,24;

Ritenuto il prezzo congruo rispetto al servizio offerto, in relazione alla professionalità e al CV del professionista individuato;

Ritenuto necessario procedere all'acquisizione della fornitura, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del bilancio unico di previsione 2025–2026-2027, il quale presenta la necessaria disponibilità;

Richiamato l'art. 17, comma 2, del D.Lgs 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: l'attuazione del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), - svolgimento di incarico di DPO;
- importo del contratto: 2.406,00 non soggetto iva;
- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato

qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Preso atto che:

- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità **CIG B6E41B2649**, per la fornitura in oggetto;

- l'ufficio ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, in corso di validità;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 36/2023 secondo cui "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno...";

Richiamato, inoltre, l'art 52, co. 2, del D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale, "Quando in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento";

Dato inoltre atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è il Responsabile E.Q. del Servizio Amministrativo del Comune di Pomaretto, che con la sottoscrizione del presente atto dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in relazione all'affidamento e all'affidatario ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023;

Richiamato:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle funzioni ed ai compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.22 del 02.07.2024, con il quale è stata conferita la nomina di Responsabile del Servizio Tecnico/Amministrativo;
- deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 17.12.2024, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al DUPS 2025-2026-2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17.12.2024, ad oggetto: Approvazione del bilancio unico di previsione per il triennio 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 07.01.2025, con la quale sono stati assegnati i budget ai Responsabili di Servizio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 28.03.2025, con la quale è stato approvato
- il PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027;

Per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse, né in capo al Responsabile del procedimento, né in capo a chi sottoscrive l'atto;

Dato atto che si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di dare atto che le premesse al presente dispositivo, si intendono interamente richiamate e formano parte integrante della presente determinazione;

2) di affidare per i motivi sopra esposti, all'Avv. Federica Bardinella, con studio in Torino, Corso Bramante, n. 91, p.i. 09738800011, l'incarico di Responsabile protezione dati - Data Protection Officer (DPO), per il triennio 2025-2026-2027, per l'importo di annuo di 802,00, oltre CPA (4%), per l'importo complessivo di € 834,08 all'anno e per un totale complessivo di € 2.502,24;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è l'attuazione del Regolamento UE 679/2016 (GDPR);

- il contratto ha per oggetto lo svolgimento per il triennio 2025-2026-2027 di: attuazione del GDPR e svolgimento di incarico di DPO;

- l'ordine per l'importo di € 2.502,24 non soggetta a IVA, potrà intendersi perfezionato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, con riferimento alle condizioni e patti di cui alla presente determinazione;

- luogo di consegna della prestazione: comune di Pomaretto;

- durata: anni 3

- corrispettivo: € 2.502,24 non soggetta a IVA;

- tempi di consegna: ==

- termini di pagamento: 30gg.dal ricevimento della fattura al protocollo dell'ente

- altre clausole non essenziali: non presenti

- la modalità di scelta del contraente è quella prevista dall'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

4) di impegnare la somma di € 2.502,24 procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile:

- anno 2025,2026,2027 per € 834,08/anno al cap.490/2, codice di bilancio 01.02.1.103 del bilancio unico di previsione per il triennio 2025-2026-2027, il quale presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Denominazione del soggetto creditore	Sede	Codice fiscale/ Partita Iva	Importo imponibile	IVA
Avv. Federica Bardinella	Corso Bramante, 91 – 10126 Torino	p.i. 09738800011	Anno 2022 834,08 Anno 2023 834,08 Anno 2024 834,08	Non soggetta Non soggetta Non soggetta

6. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, e dell'art.15 del D.Lgs. n.36 del 31.03.2023, è il Responsabile E.Q. del servizio tecnico;
7. di dare atto che all'atto della presentazione della fattura, l'imponibile dovrà essere liquidato in favore della ditta fornitrice e l'IVA, invece, dovrà essere versata direttamente all'erario;
8. di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, c. 5, D.Lgs n.267/2000);
9. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013;
10. di dare atto che l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio finanziario 2025,2026,2027;
11. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e che a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa ricorrente;
12. che ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, D.Lgs. n.267/2000, il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
13. che la prestazione professionale in oggetto è sottoposta all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 136/2010;
14. di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite, ad avvenuta acquisizione di DURC regolare;
15. di dare atto che gli obblighi di pubblicazione sono assolti mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente